

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 107 del 26.4.2008.

**Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 —  
Marcuccio/Commissione**

(Causa T-9/09 P) (<sup>1</sup>)

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Domanda di restituzione di beni personali — Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo — Ricorso tardivo — Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»)**

(2011/C 13/45)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

**Oggetto**

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

**Dispositivo**

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata in primo grado.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto.
- 4) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest'ultima.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 7.3.2009.

**Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Nike  
International/UAMI — Muñoz Molina (R10)**

(Causa T-137/09) (<sup>1</sup>)

**(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R10 — Marchio nazionale denominativo R10 non registrato — Cessione del marchio nazionale — Vizio di procedura»)**

(2011/C 13/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DL Sports Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina

**Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza del Tribunale 10 novembre 2010 —  
UAMI/Simões Dos Santos**

(Causa T-260/09 P) (<sup>1</sup>)

**(«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Autorità di cosa giudicata — Fondamento giuridico — Irretroattività — Legittimo affidamento — Danno materiale — Perdita della possibilità di essere promosso — Danno morale»)**

(2011/C 13/47)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)

Altra parte nel procedimento: Manuel Simões Dos Santos (Alicante, Spagna) (Rappresentante: avv. A. Creus Carreras)

### Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões Dos Santos/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di detta sentenza.

### Dispositivo

- 1) I punti 2-5 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões Dos Santos/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta), sono annullati.
- 2) Per il resto le impugnazioni principale e incidentale sono respinte.
- 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 4) Le spese sono riservate.

(<sup>1</sup>) GU C 220 del 12.9.2009.

### Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/UAMI (Combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso)

(Causa T-404/09) (<sup>1</sup>)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario costituito da una combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 13/48)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 379/2009-1), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno colorato costituito dalla combinazione dei colori grigio e rosso.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 297 del 5.12.2009.

### Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Deutsche Bahn/UAMI Combinazione verticale dei colori grigio e rosso)

(Causa T-405/09) (<sup>1</sup>)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario costituito da una combinazione verticale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 13/49)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 372/2009-1), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno colorato costituito dalla combinazione dei colori grigio e rosso.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 297 del 5.12.2009.

### Ordinanza del Tribunale 17 novembre 2010 — Victoria Sánchez/Parlamento e Commissione

(Causa T-61/10) (<sup>1</sup>)

[«Ricorso per carenza — Mancata adozione di provvedimenti — Domanda d'ingiunzione — Domanda di misure di protezione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di ogni fondamento»]

(2011/C 13/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Siviglia, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Domínguez Varela, poi P. Suarez Plácido, avvocati)